

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI NELL'AMBITO DI MASTER DI I

E DI II LIVELLO

TRA

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via

Università 40, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore

pro tempore Prof. Francesco Mola

E

ARES Sardegna...C.F./ partita IVA 03990570925 con sede legale in via Piero della Francesca n. 1

Selargius (Su Planu) d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante" rappresentato dal Direttore

Generale Dr. Giuseppe Pintor nato/a a Nuoro il 14/07/1963

PREMESSO CHE

Il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari dell'Università degli

Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 75 del 14.10.2002 e s.m.i, all'art. 2 prevede che *Il corso per*

il conseguimento del master è comprensivo di attività didattica frontale, di altre forme di studio

assistito e di didattica interattiva, di un periodo obbligatorio di tirocinio, funzionale per durata e

modalità di svolgimento agli obiettivi formativi, e della redazione di un progetto o elaborato finale;

lo svolgimento di tirocini all'interno del percorso formativo del master è rivolto a realizzare mo-

menti di alternanza tra studio e lavoro al fine di prendere contatto con il contesto professionale,

individuare ed accrescere le opportunità di un proprio inserimento nella professione, orientare il

compimento del proprio curriculum

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

AI sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere

presso le proprie strutture iscritti al master di II livello in diritto dei contratti pubblici attivato

dall'Università degli Studi di Cagliari nell'anno accademico 2024-2025, per lo svolgimento di tirocini in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

ART. 2

I tirocini non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio il tirocinante, nella sua attività di formazione, è supportato da un tutor dell'Università e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto, che dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- la denominazione del master;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- obiettivi formativi, modalità di svolgimento del tirocinio, competenze che saranno acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l'accesso presso la sede del Soggetto ospitante;
- le strutture del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

ART. 4

Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la speciale formula di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D.M. n. 10.10.1985. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Soggetto promotore.

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

ART. 5

L'Università, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "Regolamento"), nomina ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, l'Azienda/la Società/ l'Ente "Responsabile del Trattamento dei dati personali" per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa/o presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autorizzazione operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, n. telefonico, indirizzo e-mail degli studenti

dell'Università degli Studi di Cagliari nonché nome, cognome, n. telefonico e e-mail dei tutor universitari), connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riasminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate.

Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

ART. 6

La presente Convenzione ha durata biennale (AA.2024-2025; 2025-2026) ed è rinnovabile con atto espresso delle parti, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da

autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione

Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

L'imposta di bollo è a carico del Dipartimento di Scienze politiche e sociali con fondi del Master
di II livello in Diritto dei contratti pubblici.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte se-
conda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese
a carico della parte richiedente

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Per l'ARES Sardegna

Il Rettore

Il Direttore Generale

Francesco Mola

Dr. Giuseppe Pintor

Sottoscritto con firma digitale

Sottoscritto con firma digitale